



# COMUNE DI ANNONE VENETO

Città Metropolitana di Venezia

## REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI

### - ARTICOLO 1 -

E' istituito nel Comune di Annone Veneto il Comitato gemellaggi col compito di :

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di Annone Veneto con il Comune di Saint Astier (F) e/o altri Enti Territoriali di altri Paesi;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale sportivo, etc.

### - ARTICOLO 2 -

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio decisionale di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà **inoltre** giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre **fonti** di entrata da stabilire di volta in volta.

### - ARTICOLO 3 -

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del Gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

### - ARTICOLO 4 -

Del Comitato fanno parte :

- il Sindaco dell'Amministrazione civica o suo Delegato, anche esterno al Consiglio Comunale,
- i capigruppo consiliari o delegati;
- rappresentanti delle scuole, della Pro Loco, delle associazioni **di** espressione del territorio comunale,
- cittadini che ne facciano esplicita richiesta.

Alla nomina provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi per le nomine adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. m) del D. Lgs n. 267/2000.

#### **- ARTICOLO 5 -**

Il Comitato provvederà ad eleggere al proprio interno :

- il Presidente;
- il Vice- Presidente (che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento);
- un Segretario;
- un Tesoriere;

Il Presidente rappresentante a tutti gli effetti il Comitato.

#### **- ARTICOLO 6 -**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà :

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive non giustificate);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

#### **- ARTICOLO 7 -**

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due (2) volte all'anno in seduta ordinaria :

- entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;
- entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda almeno un terzo (1/3) dei componenti.

#### **- ARTICOLO 8 -**

L'Assemblea si riunisce validamente

- in prima convocazione con la maggioranza dei componenti ,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

#### **- ARTICOLO 9 -**

Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente un terzo (1/3) dei componenti.

#### **- ARTICOLO 10 -**

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre (3) giorni prima della riunione : per motivate ragioni di urgenza potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

**- ARTICOLO 11 -**

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di un dipendente dell'Ente locale.

**- ARTICOLO 12 -**

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**- ARTICOLO 13 -**

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con il termine elettorale del Sindaco, che ha effettuato la nomina; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato.

**- ARTICOLO 14 -**

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.